

Codice A1816B

D.D. 29 aprile 2022, n. 1135

**Demanio idrico fluviale. CNA656. Concessione per occupazione sedime demaniale con un attraversamento aereo con condotta idrica mediante staffaggio al ponte della strada comunale Occhetti sul T. Cherasca in comune di Alba (CN).**



**ATTO DD 1135/A1816B/2022**

**DEL 29/04/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** Demanio idrico fluviale. CNA656. Concessione per occupazione sedime demaniale con un attraversamento aereo con condotta idrica mediante staffaggio al ponte della strada comunale Occhetti sul T. Cherasca in comune di Alba (CN).

Vista la domanda di concessione demaniale presentata dalla Società TECNOEDIL S.p.A. con sede in comune di Alba (CN) via Vivaro n. 2, comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

vista l'autorizzazione idraulica di Polizia Fluviale 5064 rilasciata dal Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo con Determinazione Dirigenziale n. 1358 del 28.05.2012;

precisato che tutte le prescrizioni contenute nella predetta autorizzazione idraulica di PI 5064 si intendono integralmente richiamate e confermate con il presente provvedimento;

visto il pagamento delle spese istruttorie in data 26/03/2021;

vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

considerato che occorre autorizzare l'occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RD 523/1904
- Dlgs n. 112/1998 artt. 86 e 89
- DGR n. 24-24228 del 24/3/98
- LR n. 44/2000, art. 59

- LR n. 20/2002
- LR 12/2004
- DPGR n. 14/R/2004
- LR 23/2008, art. 1
- DGR n. 11-1409 del 11/05/2015

*determina*

- di concedere alla Società TECNOEDIL S.p.A. con sede in comune di Alba (CN) Via Vivaro n. 2, l'occupazione dell'aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritti nel disciplinare citato in premessa;
- di accordare la concessione a titolo precario per ulteriori anni nove e pertanto con scadenza il 31/12/2030 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- di stabilire che il canone annuo, fissato in € 191 soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
- di dare atto che l'importo di € 191 a titolo di canone anno 2022 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2022
- di dare atto che l'importo integrativo di € 40 (quaranta/00) versato a titolo di cauzione infruttifera, definito nella misura di € 382,00 corrispondenti a due annualità del canone cui viene dedotto l'importo della cauzione versata alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2345 del 07/06/2012 pari a € 342,00, sarà accertato sul capitolo 64730/2022 e impegnato sul capitolo 442030/2022;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste

*Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo*

**Schema di disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale**

**CNA656**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di sedime demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Cherasca in comune di Alba ( CN) ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n.14/R e ss.mm.ii.

**Richiedente:**

TECNOEDIL S.p.A. con sede in comune di Alba (CN) Via Vivaro n 2 - codice fiscale: 00527910046 - nella persona dell'Amministratore Delegato ing. Giuseppe Zanca

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l'occupazione con un attraversamento aereo con condotta idrica mediante staffaggio al ponte della S.C. Occhetti dell'area demaniale del Torrente Cherasca in comune di Alba (CN) , come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

## **Art. 2 - Compatibilità Idraulica**

La Concessione per l'utilizzo delle aree appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile con il manufatto di cui all'art. 1, viene accordata con riferimento dell'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) n. 5064 rilasciata dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, l'Autorità Idraulica competente con determinazione dirigenziale n. 1358 del 28.05.2012, ed alla dichiarazione rilasciata dal Tecnico abilitato relativa alla non modificazione dello stato dei luoghi.

## **Art. 3 - Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per ulteriori anni nove e pertanto con scadenza al 31.12.2030.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

#### **Art. 4 - Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

#### **Art. 5 - Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali.

Il canone è fissato nella misura di € 191.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il

pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

**Art. 6 - Deposito cauzionale.**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone. Pertanto dovrà essere versato un importo integrativo di € 40 (quaranta/00), definito nella misura di € 382,00 - due annualità del canone - cui vanno dedotti l'importo della cauzione versata alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2345 del 07/06/2012 pari a € 342,00.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

**Art. 7 - Spese per la concessione.**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8 - Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

**Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria la propria sede in comune di Alba (CN) Via Vivaro n.2 .

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo

per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, .....

Firma del concessionario

---

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Graziano VOLPE)